

LAVORO A TURNI

Il lavoro a turni è disciplinato dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e dalla contrattazione collettiva cui la legge fa rinvio.

Il decreto definisce come lavoro a turni "qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane" e come lavoratore a turni "qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni".

	CCNL	Accordo Aziendale (*)
Lavoro a Turni	il lavoratore non potrà rifiutarsi all'istituzione di più turni giornalieri	La RSU contratta le condizioni di lavoro nel caso di istituzione di turni di lavoro giornalieri
Con quale orario?	l'orario giornaliero include la pausa retribuita di almeno 30 minuti	
E se sono in ritardo?		20 minuti recuperabili a fine turno
Devo stare attento a...	il lavoratore del turno cessante può lasciare il posto di lavoro solo dopo essere stato sostituito	
Indennità di turno	non specificata	4,5 € per ogni giornata di effettiva presenza in servizio
Quando si considera "lavoro notturno"?	Viene considerata la fascia compresa tra le ore 22.00 e le ore 06.00 del giorno successivo.	Viene considerata la fascia compresa tra le ore 20.00 e le ore 08.00 del giorno successivo.
Come si retribuisce il "notturno"?	ordinario notturno fino alle 22.00 maggiorazione del 15%	lavoro ordinario notturno maggiorazione del 35%
	ordinario notturno oltre le 22.00 maggiorazione del 15%	
	straordinario notturno fino dalle 22.00 alle 24.00 maggiorazione del 40%	straordinario notturno dalle 20.00 alle 22.00 maggiorazione del 40%
	straordinario notturno oltre le 24.00 maggiorazione del 45%	straordinario notturno oltre le 22.00 maggiorazione del 45%
E quando è lavoro "Festivo"?	dalle ore 00.00 alle 24.00 dei giorni previsti dalla Sez. IV – Titolo III – art.9 del CCNL	
Come si retribuisce il "Festivo"?	festivo maggiorazione del 50%	
	festivo con riposo compensativo maggiorazione del 10%	
	straordinario festivo maggiorazione del 55%	
	straordinario festivo con riposo compensativo maggiorazione del 35%	
	notturno festivo maggiorazione del 60%	
	notturno festivo con riposo compensativo maggiorazione del 35%	
straordinario notturno festivo maggiorazione del 65%		
		straordinario notturno festivo con riposo compensativo maggiorazione del 50%

versione gennaio 2023 - RSU ALMAVIVA Roma

(*) Condizioni di miglior favore dovute al Nuovo Contratto integrativo aziendale siglato il 14 dicembre 2022 e valido fino al 31 dicembre 2025

Tutte le informazioni riportate in questa scheda hanno carattere informativo sintetico e non esaustivo;
per gli eventuali approfondimenti e precisazioni si rimanda alle fonti ufficiali: CCNL, Normativa Aziendale (intranet) e Accordo integrativo aziendale (<http://www.rsualmaviva.it/>)